



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Via Famiglia Palmieri ,26 – – 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733/233111 – fax 0733/1941147
<http://www.ordineingegnerimacerata.it>
info@ordineingegnerimacerata.it
PEC ordine.macerata@ingpec.eu
_Codice fiscale 93037510430

Macerata 22/07/2020

A Tutti gli Iscritti
Loro sede

Con la presente si rende noto il parere ricevuto dalla struttura commissariale sisma 2016 in merito a quesito posto relativo alla compatibilità della figura del collaudatore con altre prestazioni svolte nell'ambito della ricostruzione degli immobili danneggiati a seguito degli eventi sismici del 2016.

Si coglie l'occasione per confermare la disponibilità di questo Consiglio dell'Ordine a ricevere istanze adeguatamente documentate da parte degli iscritti al fine di farsi portavoce, previa valutazione istruttoria interna, per richiedere chiarimenti ai soggetti preposti.

Saluti.

Il Presidente
Ordine Ingegneri di Macerata

Allegati:

- Lettera del Commissario ;
- Parere Giuridico ;
- Richiesta dell' Ordine Ingegneri Macerata

Il Presidente
(. Ing. Maurizio PAULINI)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Riscontro ns Prot. 6644

Gent.mo
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri
Ing. Maurizio Paulini
ordine.macerata@ingpec.it

CGRTS-0017167-P-15/07/2020

Gentile Presidente,

ho ricevuto la Sua nota del 1 aprile 2020, Prot. 104, con la quale viene formulato un quesito relativo alla possibile incompatibilità nell'affidamento di incarico di collaudatore statico contemporaneamente ad altro incarico, nell'ambito dello stesso intervento di ripristino post sisma 2016. Nello specifico si richiedono chiarimenti in merito alla possibilità di eseguire le prestazioni professionali, quali "Rilievo geometrico e restituzione al Cad" e "Collaudatore Statico ai sensi della Legge 1086/1971 art. 7 comma 2".

Al riguardo, ho acquisito il parere dell'ufficio del Consigliere Giuridico che provvedo a trasmetterle.

Distinti saluti

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Spett.le Commissario Straordinario

On. Avv. Giovanni Legnini

Oggetto: Richiesta parere su incompatibilità collaudatore statico

CGRTS-0017167-P-15/07/2020 - Allegato Utente 1 (A01)

Con nota prot. n. 104 in data 1 aprile 2020 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata ha chiesto il parere di questo Commissariato, in tema di incompatibilità tra incarichi nell'ambito dello stesso intervento di ripristino post sisma 2016, circa la possibilità di eseguire le seguenti prestazioni professionali nella ricostruzione post sisma 2016 da parte del medesimo professionista: 1) *rilievo geometrico e restituzione al CAD* (che prevede un lavoro in fase propedeutica alla progettazione dell'intervento e che quindi consiste in un mero "report" di dati geometrici (né strutturali né impiantistici), e 2) *collaudatore statico ai sensi della legge n. 1086 del 1971, art. 7, comma 2*, eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

Nel proporre il quesito sopra riportato, l'Ordine degli Ingegneri ha evidenziato che sulla possibilità di prendere incarichi ai fini del collaudo si sono già avuti alcuni specifici chiarimenti nel senso della compatibilità dei seguenti incarichi: collaudatore statico e certificatore energetico (in tal senso si sarebbero espressi i competenti Uffici e Servizi della Regione Marche); collaudatore statico e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (come da chiarimenti reperibili al sito <https://ordine.architettilroma.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudostrutturalecollaudatorestrutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e->



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

cse/http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf); collaudatore statico e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ivi, <https://ordine.architettilucca.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudatorestrutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e-cse/http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf>);

Su tale basi, l'Ordine richiedente propende analogamente per una soluzione positiva al quesito in oggetto, atteso *“il non coinvolgimento diretto nella progettazione ovvero nell'esecuzione dell'opera dal punto di vista della progettazione strutturale”*, che consentirebbe *“al professionista in questione di assumere l'incarico del collaudo statico della stessa non generandosi incompatibilità nelle prestazioni”*.

Alla luce di tale premesse l'Ordine chiede, al fine di fornire adeguata informazione ai colleghi impegnati nella ricostruzione post sisma 2016, se, ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001 e delle Ordinanze Commissariali sisma 2016, la prestazione di collaudatore risulti compatibile o meno con altre prestazioni professionali, nel medesimo intervento edilizio, che non siano quelle di progettista e direttore dei lavori dell'opera di ripristino dell'edificio danneggiato a seguito degli eventi sismici.

Al riguardo, possono formularsi le seguenti considerazioni.

In assenza di speciali previsioni derogatorie nella materia della ricostruzione post-sisma del 2016, non sussistono ragioni per derogare alla disciplina generale vigente in tema di incompatibilità degli incarichi in discussione. Occorrerà dunque fare riferimento alla disciplina comune, interpretata secondo i principi sistematico e finalistico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Come premesso nella stessa richiesta di parere, occorre distinguere la figura del collaudatore tecnico-amministrativo – soggetta a più stringenti norme di incompatibilità – rispetto a quella del collaudatore statico (collaudatore delle opere strutturali), prevista dall'art. 7 della legge n. 1086 del 1971 (*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*), rifluito ora nell'art. 67 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Il comma 2 dell'art. 67 del T.U. edilizia prevede che *“Il collaudo [statico] deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”* (e che sia, naturalmente, soggetto diverso dal committente e dal costruttore dei lavori).

La *ratio* della previsione, che ne esprime la finalità, è evidentemente quella di evitare che il controllore (il collaudatore statico) abbia preso parte al lavoro oggetto di controllo (per quel che qui rileva, sotto il profilo della sua progettazione), nonché di evitare che evidenti legami di collaborazione professionale tra il collaudatore e il progettista possano incidere negativamente sulla imparzialità e oggettività di giudizio tecnico del primo.

Si tratta, quindi, venendo allo specifico quesito in trattazione, di stabilire se l'attività consistente nel *“rilievo geometrico e restituzione al CAD (che prevede un lavoro in fase propedeutica alla progettazione dell'intervento e che quindi consiste in un mero “report” di dati geometrici, né strutturali né impiantistici)”* possa configurarsi come del tutto estranea alla progettazione (nel qual caso non sussisterebbe alcuna incompatibilità), oppure costituisca *“in qualche modo”* un intervento nella progettazione (nel qual caso opererebbe l'incompatibilità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

stabilita dal comma 2 dell'art. 67 del T.U. edilizia, già art. 7, comma 2, della legge n. 1086 del 1971).

Orbene, ritiene lo scrivente Ufficio che la risposta al quesito non possa essere data in astratto e in generale, ma debba essere di volta in volta verificata sulla base delle concrete modalità di svolgimento dell'incarico, soprattutto per verificare se non ricorrano quelle ragioni di potenziale parzialità e non obiettività di giudizio rilevate sopra e che costituiscono la *ratio* della norma del comma 2 dell'art. 67 citato.

In particolare, ove, nel caso concreto, il professionista che ha eseguito il rilievo geometrico e la sua restituzione al CAD (propedeutica alla progettazione) abbia svolto tale incarico su indicazione del progettista o comunque in collaborazione con il progettista, in specie se sulla base di un unico affidamento da parte del committente, allora dovrà concludersi nel senso della sussistenza di ragioni oggettive di incompatibilità rispetto all'incarico di collaudatore statico, e ciò in ragione del legame professionale e della corresponsabilità, sia pure parziale, assunta in qualche modo nella fase di progettazione. Ove, invece, sempre guardando al singolo caso specifico e in concreto, il professionista che ha eseguito il rilievo geometrico e la sua restituzione al CAD abbia eseguito tale prestazione autonomamente, su separato incarico conferito dal committente, senza alcun legame di collaborazione con il progettista, allora potrà concludersi nel senso della insussistenza delle suddette ragioni di incompatibilità e sarà possibile l'affidamento dell'incarico di collaudatore statico allo stesso professionista che ha eseguito il rilievo geometrico e la sua restituzione al CAD.

L'Ufficio Giuridico
(Cons. Paolo Carpentieri)

CARPENTIERI PAOLO
15.07.2020 17:33:28 UTC



ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI MACERATA
Via Famiglia Palmieri ,26 – – 62100 Macerata (MC)
Tel. 0733/233111 – fax 0733/1941147
<http://www.ordineingegnerimacerata.it>
info@ordineingegnerimacerata.it
[PEC ordine.macerata@ingpec.eu](mailto:PEC.ordine.macerata@ingpec.eu)
_Codice fiscale 93037510430

Macerata, li 01/04/2020

Prot. N° 104

Indirizzo PEC comm.ricostruionesisma2016@pec.governo.it
EMAIL commissario.sisma2016@governo.it

OGGETTO: Richiesta Parere su incompatibilità Collaudatore Statico

Facendo seguito ad alcune richieste pervenute dagli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata si chiede un parere in riferimento alla possibile incompatibilità nell'affidamento di incarico e relativa nomina di collaudatore statico e contemporaneo altro incarico nell'ambito dello stesso intervento di ripristino post sisma 2016.

In particolare, si chiede un chiarimento relativo alla possibilità di eseguire le seguenti prestazioni professionali nella ricostruzione post sisma 2016 da parte del medesimo professionista:

- 1) RILIEVO GEOMETRICO e RESTITUZIONE al CAD che prevede un lavoro in fase propedeutica alla progettazione dell'intervento e che quindi consiste in un mero "report" di dati geometrici (né strutturali né impiantistici).
- 2) COLLAUDATORE STATICO ai sensi della Legge 1086/1971 art. 7 comma 2 eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera.

Si evidenzia che sulla possibilità di prendere incarichi ai fini del collaudo si sono già avuti alcuni specifici chiarimenti come di seguito riportati:

COLLAUDATORE STATICO – CERTIFICATORE ENERGETICO = compatibile come dalle specifiche indicazioni ricevute dai competenti Uffici e Servizi della Regione Marche

COLLAUDATORE STATICO – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE = compatibile

<https://ordine.architettilucca.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudatore-strutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e-cse/>

<http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf>

COLLAUDATORE STATICO – COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE = compatibile

<https://ordine.architettilucca.it/sportello/sicurezza/eventuale-incompatibilita-incarico-collaudatore-strutturale-e-o-tecnico-amministrativo-e-cse/>

<http://www.architettilucca.it/pdf/quesito5.pdf>

Dalla analisi di quanto sopra si evince che il non coinvolgimento diretto nella progettazione ovvero nell'esecuzione dell'opera dal punto di vista della progettazione strutturale consente al professionista in questione di assumere l'incarico del collaudo statico della stessa non generandosi incompatibilità nelle prestazioni.

Alla luce di ciò si chiede, al fine di fornire adeguata informazione ai colleghi impegnati nella ricostruzione post sisma 2016, se, ai sensi del D.P.R. 380/01 e delle Ordinanze Commissariali sisma 2016, la prestazione di Collaudatore risulta compatibile o meno con altre prestazioni professionali, nel medesimo intervento edilizio, che non siano quelle di progettista e direttore dei lavori dell'opera di ripristino dell'edificio danneggiato a seguito degli eventi sismici del 2016.

Cordialità

Il Presidente

(. Ing. Maurizio PAULINI)

Handwritten signature of Maurizio Paulini in black ink.